



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dedicata alle votazioni per le elezioni alle cariche sociali deve essere convocata, con comunicazione ai Soci, dal Presidente dell'Associazione sentito il Consiglio Direttivo, con almeno 3 mesi di anticipo.

Art. 2 – Candidature alle cariche di Presidente dell'Associazione e di Consigliere

Possono essere candidati alle cariche di Presidente dell'Associazione e di Consigliere i Soci Ordinari in regola con la quota associativa. Le candidature alle cariche di Presidente e di Consigliere devono essere presentate da singoli Soci o da gruppi di Soci al Segretario Generale almeno due mesi prima della data dell'Assemblea. Il Segretario Generale provvede a diffondere a tutti i Soci entro trenta giorni dalla data suddetta l'elenco dei candidati con i relativi programmi, breve curriculum vitae, dichiarazione in cui il socio candidato attesti, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto d'interessi e l'eventuale elenco dei Soci proponenti.

Art. 3 – Candidature alla carica di componente del Collegio dei probiviri

Possono essere candidati alla carica di componente del Collegio dei probiviri i Soci Onorari e i Soci Ordinari, che non abbiano mai subito sanzioni di alcun tipo. I candidati devono essere iscritti all'Associazione da almeno dieci anni per l'elezione a componente del Collegio dei probiviri. I Soci Ordinari devono essere in regola con la quota associativa.

Le candidature devono essere presentate da singoli Soci o da gruppi di Soci al Segretario Generale almeno due mesi prima della data dell'Assemblea. Il Segretario Generale provvede a diffondere a tutti i Soci entro trenta giorni dalla data suddetta l'elenco dei candidati.

Art. 4 – Candidature alla carica di coordinatore e consigliere del gruppo AIFM giovani

Possono essere candidati alle cariche di coordinatore e consigliere del gruppo AIFM giovani i Soci Ordinari in regola con la quota associativa che alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature non abbiano ancora compiuto 35 anni di età.

Le candidature devono essere inoltrate al segretario generale almeno due mesi prima della data dell'Assemblea Generale.

Il Segretario Generale provvede a diffondere a tutti i Soci aventi diritto, entro trenta giorni dalla data suddetta, l'elenco dei candidati con un breve curriculum vitae. Le candidature saranno comunicate ai Soci tramite mail e/o attraverso la pubblicazione sul sito web.

Art. 5 – Elettorato attivo

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci Onorari e i Soci Ordinari in regola con l'iscrizione e da almeno 60 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 6 – Schede elettorali

Sono previste esclusivamente schede elettorali telematiche. Nel caso dell'elezione del Consiglio Direttivo devono essere utilizzate due schede: una per l'elezione del Presidente e l'altra per l'elezione dei Consiglieri, analogamente per i Coordinatori Regionali e i Consiglieri Regionali ed il coordinatore e i consiglieri del gruppo AIFM-giovani.



Art. 7 – Modalità di votazione

E' prevista esclusivamente la modalità di votazione telematica e si svolge nei giorni stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il nome di un Socio non può comparire più di una volta sulla stessa scheda.

Nelle schede non può essere espresso un numero di nominativi di candidati superiore a quanto di seguito indicato:

- nella scheda per l'elezione del Presidente, dei coordinatori regionali e del coordinatore del gruppo AIFM-giovani non può essere espresso più di un nome;
- nella scheda per l'elezione dei Consiglieri non possono essere espressi più di tre nomi;
- nella scheda per l'elezione dei componenti del Collegio dei probiviri non possono essere espressi più di due nomi.

Art. 8 – Scrutinio dei voti elettorali

Alla chiusura delle votazioni tutte le schede vengono scrutinate dal sistema di voto online, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato iscritto da più anni all'Associazione. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più anziano.

Art. 9 – Proclamazione degli eletti

Concluse le operazioni elettorali, il Segretario Generale consegna il verbale contenente i risultati elettorali al Presidente che proclama i risultati dell'elezione.

Approvato dal Consiglio Direttivo AIFM con delibera n. 49 del 01/10/2020.